ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2003/85/CE RELATIVA A MISURE COMUNITARIE DI LOTTA CONTRO L'AFTA EPIZOOTICA

Art. 32

Misure applicabili ad altri prodotti di origine animale prodotti nella zona di protezione

E' vietato immettere sul mercato prodotti di origine animale diversi da quelli di cui agli articoli 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31, derivati da animali di specie sensibili provenienti dalla zona di protezione. Il divieto di cui al comma 1 non si applica ai prodotti di cui al medesimo comma 1 ad una delle seguenti condizioni:

a) sono stati prodotti almeno ventuno giorni prima della data presunta di infezione nell'azienda di cui all'articolo 10, comma 1, e sono stati conservati e trasportati separatamente da prodotti fabbricati dopo tale data;

b) sono stati sottoposti a trattamento in conformita' al punto 4 nella parte A dell'allegato VII. Il divieto di cui al comma 1 non si applica, altresi', se:

a) i prodotti di cui ai punti 5, 6, 7, 8 e 9 della parte A dell'allegato VII, sono conformi ai requisiti di cui ai medesimi punti della parte A dell'allegato VII;

b) sono prodotti composti non sottoposti ad ulteriori trattamenti che contengono prodotti di origine animale che sono stati sottoposti a un trattamento che assicuri la distruzione del virus dell'afta epizootica eventualmente presente o che sono stati ottenuti da animali non soggetti alle restrizioni previste dal presente decreto;

c) i prodotti sono imballati e sono destinati ad essere utilizzati per la diagnosi in vitro o come reagenti di laboratorio.

Versione in vigore dal 21 novembre 2006, non più in vigore dal 27 settembre 2022 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione della direttiva 2003/85/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica
Estremi	Decreto legislativo 18 settembre 2006, n. 274
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 novembre 2006

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-274-2006/art-32-misure-applicabili-ad-altri-prodotti-di-origine-animale-prodotti/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it